

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2344, 1629, 2311 e 2340-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE REZZONICO)

Comunicata alla Presidenza il 31 ottobre 1990

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344)

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro delle Partecipazioni Statali

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1990

Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629)

**d'iniziativa dei senatori ROSSI, LIBERTINI, MAFFIOLETTI,
VISCONTI, LOTTI, GIUSTINELLI, SENESI e ULIANICH**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1989

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210,
concernente l'Ente ferrovie dello Stato (2311)

**d'iniziativa dei senatori ANDÒ, GOLFARI, REZZONICO, PATRIAR-
CA, COVELLO, LAURIA, NIEDDU, PINTO, MEZZAPESA, MONTRE-
SORI e PULLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1990

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210,
concernente l'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato (2340)

d'iniziativa dei senatori VISCA e MARNIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo proposto dall'8ª Commissione per il disegno di legge n. 2344 di iniziativa del Governo, nel quale devono considerarsi assorbiti i connessi disegni di legge di iniziativa parlamentare, propone numerose modifiche alla legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'ente «Ferrovie dello Stato».

Le problematiche emerse nei cinque anni di applicazione della legge n. 210 hanno infatti reso necessario un ripensamento critico a partire dalla figura giuridica dell'ente stesso e dalla conseguente operatività che in termini gestionali all'ente risultava assegnata.

In particolare si reputa opportuno fare assumere alle Ferrovie dello Stato la natura di ente pubblico economico, in grado di attivare società operative per i diversi settori nei quali si articola l'attività dell'ente, profilando la possibilità di conferire ad una società per azioni, a prevalente capitale pubblico, il complesso delle attività di trasporto ferroviario e di traghettamento tra terminali ferroviari.

Si impegna, altresì, l'ente a costituire società per azioni aperte al capitale privato per lo svolgimento di attività o settori di attività connesse o complementari alle attività di trasporto, al fine di diversificare l'operatività dell'ente stesso in relazione alle varie opportunità determinate dallo sviluppo economico delle realtà territoriali nelle quali si trova ad esercitare le proprie attività.

Si consente all'ente la possibilità di costituire o di partecipare, anche in posizione minoritaria, a società per azioni, consorzi ed enti operanti in Italia e all'estero per la realizzazione di nuovi impianti ferroviari, per l'ammodernamento delle reti ferroviarie, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare oltrechè per la ricerca scientifica nel campo dei trasporti.

L'ente può altresì partecipare a società e consorzi per la promozione di attività strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario, con particolare riferimento all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto, mediante l'adozione delle tecniche intermodali.

Per quanto concerne le linee ferroviarie di interesse locale, si conferisce al Ministro e all'ente la possibilità di promuovere società cui possano partecipare le Regioni, gli enti locali ed i privati operatori per la gestione di linee ferroviarie di proprietà dell'ente con le infrastrutture e le attrezzature di pertinenza.

Questo nella logica di privilegiare l'attività dell'ente nei sistemi di trasporto a carattere nazionale ed internazionale, afferendo alle costituite società le linee secondarie in modo da integrare il servizio ferroviario con i servizi su gomma in un disegno di rete razionale, anche nella prospettiva di investimenti per le metropolitane leggere nelle aree ad elevata mobilità.

È previsto altresì che tali società possano costruire ed esercire nuove linee di interesse locale, oltre che gestire attività di trasporto integrato ed altre attività connesse e complementari.

A tali società l'ente trasferisce linee ferroviarie e materiale rotabile di sua proprietà a titolo di conferimento, ovvero di concessione a tempo determinato o indeterminato.

Per una migliore articolazione nella attività di esercizio ferroviario è previsto che i singoli servizi di trasporto, anche internazionali, possano essere eserciti sulla rete dell'ente da soggetti diversi che risultino concessionari o comunque autorizzati dal Ministro dei trasporti.

Nel caso di richieste di concessione per la costruzione e l'esercizio di nuove tratte ferroviarie è previsto che il Ministro dei trasporti comunichi all'ente le domande presentate, sulle quali entro 90 giorni l'ente stesso esprime le proprie valutazioni, dichiarando l'eventuale disponibilità a costruire e gestire direttamente la ferrovia o, in alternativa, ad avanzare proposte di compartecipazione.

Un secondo aspetto, che ha finora comportato difficoltà nella attività dell'ente, è stato rappresentato dalla determinazione dei poteri del Ministro rispetto ai poteri del presidente dell'ente, del consiglio di amministrazione e del direttore generale: si è operata la scelta di dare all'ente una ampia autonomia decisionale in ordine alle scelte strategiche di impresa.

È sembrato opportuno ridefinire i poteri del Ministro, al quale spetta di determinare, in coerenza con la politica in generale dei trasporti, gli indirizzi generali ai quali l'ente deve attenersi.

È assegnato, altresì, al Ministro il compito di promuovere, nel quadro delle attività di indirizzo, la stipula di accordi di programma con l'ente, valorizzando questo strumento innovativo quale metodica utile ad accelerare i processi decisionali.

Il Ministro vigila poi sull'attuazione degli indirizzi generali e dell'accordo di programma, approva il bilancio consuntivo dell'ente ed autorizza l'ente stesso ad assumere partecipazioni in società o enti, a cedere integralmente la partecipazione nonchè ad effettuare variazioni nella misura delle partecipazioni stesse.

Per quanto concerne le innovazioni dirette a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione ferroviaria è necessario prevedere un nuovo assetto istituzionale delle competenze, rispettivamente, del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore generale, che viene ad assumere un diverso rilievo: allo stesso competono funzioni direzionali e la responsabilità dell'esercizio ferroviario, oltre che il potere propositivo, con riferi-

mento alla istituzione e all'organizzazione dei servizi.

Si è ritenuto di superare la logica di una gestione collegiale, affidando la stessa al presidente e responsabilizzando il consiglio di amministrazione nella definizione delle linee generali e programmatiche, oltre che nelle deliberazioni di pianificazione dei bilanci, dei programmi straordinari e delle tariffe tecnico-economiche.

Per quanto concerne i poteri del presidente, è previsto che lo stesso provveda alla gestione dell'ente ed al conseguimento delle finalità determinate dal consiglio di amministrazione, alla istituzione ed organizzazione dei servizi e degli uffici dell'ente e alle nomine dei relativi dirigenti.

In relazione all'importanza ed alla complessità dei poteri attribuiti al presidente, si prevede una cura vicaria, quale il vice presidente, da nominarsi su proposta del presidente tra i componenti del consiglio di amministrazione, che viene ridotto numericamente a sette membri.

Altre norme prevedono la facoltà del Ministro dei trasporti di avvalersi di un ufficio ministeriale di nuova istituzione per l'attività istruttoria relativa ai propri compiti di vigilanza sull'ente, e di avvalersi di un contingente di personale per il funzionamento dell'istituendo ufficio dei servizi generali.

Sono altresì riformulate alcune disposizioni in tema di incompatibilità, decadenza ed accettazione di dimissioni ed è introdotto l'istituto dell'accordo di programma per accelerare i processi decisionali ed esecutivi.

Per quanto riguarda il personale, sono previste specifiche modalità di trasferimento dall'ente alle costituenti società per azioni.

Per le considerazioni sopra svolte, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 2344, nel testo accolto dalla Commissione, proponendo altresì l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 1629, 2311 e 2340.

REZZONICO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 1629, 2311, 2340 e 2344

(Estensore: MURMURA)

3 ottobre 1990

La Commissione, esaminati i disegni di legge, ed in particolare il disegno di legge n. 2344, assunto come testo base dalla Commissione di merito, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si fanno comunque presenti talune perplessità sull'emendamento 1.1: a tale riguardo si segnala infatti la necessità di stabilire quali beni facciano parte del patrimonio indisponibile, al fine di evitare il ricorso a procedure coattive.

Dubbi si avanzano sull'emendamento 2.0.1, che andrebbe meglio formulato, facendo riferimento alla necessità che, all'atto del trasferimento, risultino chiare le prioritarie ragioni di pubblico interesse che lo consigliano.

Ulteriori perplessità conseguono dall'emendamento 16.0.4, in merito al quale si sarebbe giudicato preferibile stabilire in modo chiaro quale sia la competenza territoriale, evitando altresì possibili diversità di interpretazione.

Si richiede altresì alla Commissione di merito di voler nuovamente inviare alla Commissione affari costituzionali il disegno di legge n. 2344, se modificato, ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sui disegni di legge nn. 1629, 2311, 2340 e 2344

(Estensore: AZZARÀ)

24 luglio 1990

La Commissione esaminati i disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime, sul disegno di legge n. 2344, parere favorevole, pur osservando, per quanto concerne gli articoli 9 e 10, la improprietà del tipo di copertura prospettata: se infatti, grazie anche al disegno di legge, l'equilibrio del bilancio dell'ente diventa un obiettivo più raggiungibile, allora è necessario ridurre progressivamente la sovvenzione straordinaria, evitando di utilizzarla per spese permanenti. Per quanto concerne poi l'articolo 9, comma 3, la norma andrebbe riformulata per porre dei limiti alla possibilità di avvalersi di prestazioni di esperti specializzati nell'analisi del bilancio.

Quanto ai restanti disegni di legge, il parere è favorevole a condizione che i relativi effetti finanziari permangano nell'alveo del disegno di legge n. 2344.

su emendamenti ai disegni di legge nn. 1629, 2311, 2340 e 2344

(Estensore: ANDREATTA)

2 ottobre 1990

La Commissione esaminati gli emendamenti, esprime parere contrario - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - sull'emendamento 2.0.1 perchè si tratta di norma che concede sgravi fiscali senza la relativa copertura finanziaria.

Quanto poi all'emendamento 3.1, fa presente l'opportunità che alla lettera *b*), punto 1), alla lettera *e*), punto 1) e alla lettera *f*), punto 1), venga previsto il concerto del Tesoro ed esprime la condizione, in ordine alla lettera *f*), punto 1), per cui si escluda qualsiasi forma di silenzio-assenso in contrasto con le linee istituzionali poste a base della vigente legislazione in materia, ivi inclusa anche la legge n. 400 del 1988.

Quanto all'emendamento 16.0.1, invita la Commissione di merito ad approfondire se già la legge n. 210 del 1985, articolo 27, non preveda l'entità dei compensi: in caso negativo, l'emendamento 16.0.1 dovrebbe quantificare gli oneri e quindi proporre la relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE N. 2344

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, che ha natura di ente pubblico economico».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE

17 MAGGIO 1985, N. 210

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Istituzione dell'ente*). - 1. È istituito l'ente "Ferrovie dello Stato", che ha natura di ente pubblico economico.

2. L'ente ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'ente, posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 3, esercita la propria attività con l'obiettivo di organizzare il sistema del trasporto su rotaia, compreso il sistema logistico ad esso afferente, anche attraverso l'uso di tecnologie intermodali.

3. L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. All'ente sono trasferiti i beni mobili e immobili comunque in disponibilità dell'Azienda al 31 dicembre 1985, ancorchè dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio ferroviario».

Art. 2.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera d), le parole: «ed i soggetti preposti alla ricerca statale» sono sostituite dalle seguenti: «statali e comunitari preposti alla ricerca»;

b) alla lettera g), le parole: «sia ferroviari, sia di traghetto» sono sostituite dalle

(Segue: *Testo del Governo*)

a) al primo comma la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) a reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui e l'assunzione di obbligazioni sul mercato nazionale od estero, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti che provvede di concerto con quello del tesoro»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«L'ente esercita con la propria organizzazione le attività di trasporto ferroviario e di traghettamento tra terminali ferroviari, di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Per le ulteriori attività diverse dall'esercizio connesse o complementari, l'ente esercita i propri compiti a mezzo di società per azioni aperte al capitale privato.

Ove in futuro se ne ravvisi l'opportunità il Governo potrà trasferire ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico anche le attività di trasporto e di traghettamento purchè sia mantenuta l'unità di gestione, con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei trasporti, previa determinazione dell'ente, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

(V., in diversa formulazione, l'articolo 2, comma 1, lettera b), primo e terzo capoverso, del testo del Governo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

seguenti: «ferroviari, di traghetto e di cabotaggio»;

c) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) allo svolgimento di attività connesse al raggiungimento delle finalità di cui alle lettere precedenti, anche in relazione all'acquisizione di introiti integrativi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis»;

d) le lettere h), i), l) ed m) sono abrogate.

Soppresso (V., in diversa formulazione, l'articolo 2-bis, commi 1 e 2, della legge n. 210, introdotto dall'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione).

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Attività dell'ente e costituzione di società). - 1. L'ente esercita con la propria organizzazione le attività di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo

(Segue: Testo del Governo)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo capoverso, del testo del Governo).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 15, commi 1 e 2, del testo del Governo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lo 2, nel rispetto della normativa comunitaria. Ove ne ravvisi l'opportunità il Governo potrà trasferire unitariamente il complesso di tali attività ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico. Il trasferimento avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previa determinazione dell'ente, sentite le Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia.

2. L'ente costituisce società per azioni, aperte al capitale privato, per lo svolgimento di attività o settori di attività, già esercitate con la propria organizzazione, connesse o complementari alle attività di cui al comma 1.

3. L'ente può costituire ovvero partecipare, anche in posizione minoritaria, a società per azioni, consorzi ovvero enti operanti in Italia e all'estero per lo svolgimento di attività di cui alle lettere c), d), e), f), g) e g-bis) del primo comma dell'articolo 2 che non siano già esercitate con la propria organizzazione, nonchè per la costruzione e l'esercizio di nuove tratte ferroviarie per le quali si richiede la concessione ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

4. Su iniziativa dell'ente o del Ministro dei trasporti può essere prevista la costituzione di società per azioni per l'esercizio di linee ferroviarie di interesse locale già esercitate dall'ente ovvero per la costruzione e l'esercizio di nuove linee di interesse locale, per la gestione di attività di trasporto integrato e di altre attività connesse e complementari. Alle società partecipano l'ente "Ferrovie dello Stato", le Regioni, gli enti locali e altri soggetti. A tali società l'ente trasferisce a titolo di conferimento al capitale sociale, ovvero di concessione d'uso permanente o temporaneo, linee ferroviarie e materiale rotabile di sua proprietà, infrastrutture e attrezzature di pertinenza.

5. L'ente, secondo criteri e modalità determinati previo parere delle organizza-

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, il comma 3 dell'articolo 15 del testo del Governo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni sindacali maggiormente rappresentative, trasferisce alle società di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il personale necessario per lo svolgimento di attività di loro competenza. Gli oneri relativi sono trasferiti alle società assegnatarie.

6. Gli aspetti previdenziali e pensionistici, connessi con il trasferimento del personale di cui al comma 5, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. Singoli servizi di trasporto ferroviario, anche internazionale, possono essere esercitati sulla rete dell'ente da parte di soggetti concessionari ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, o comunque autorizzati dal Ministro dei trasporti. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e i criteri generali per lo svolgimento di tali servizi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, sono determinati dal Ministro dei trasporti, sentito l'ente "Ferrovie dello Stato". Il canone dovuto all'ente, le norme tecniche e le caratteristiche di servizio sono determinati in un'apposita convenzione stipulata tra l'ente e il soggetto che esercita il servizio.

8. Il Ministro dei trasporti comunica all'ente le domande di concessione pervenute per la costruzione e l'esercizio di ferrovie pubbliche ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, con l'annesso materiale illustrativo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento l'ente esprime le proprie valutazioni con particolare riguardo ad un'eventuale disponibilità a costruire e gestire direttamente la ferrovia in oggetto in vece del concessionario ovvero comunque ad avanzare una propria proposta di partecipazione alla società o al soggetto che ha presentato la domanda. Nell'ambito delle valutazioni l'ente formula proposte sulle modalità di integrazione tra la ferrovia pubblica in oggetto e la rete di proprietà dell'ente che possono essere recepite nell'atto di concessione».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

1. Il numero 1) dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1) determinare, in coerenza con la politica dei trasporti, gli indirizzi generali che l'ente deve perseguire e quelli necessari per conformare l'azione dell'ente ad impegni assunti in ambito comunitario ed internazionale;».

2. Il numero 2) dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«2) vigilare che la complessiva attività di gestione sia conforme agli indirizzi generali fissati dal Ministro ed alle previsioni dell'accordo di programma;».

3. Il numero 3) dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, il bilancio consuntivo dell'ente;».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Poteri del Ministro*). - 1. Spetta al Ministro dei trasporti:

a) indicare, in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale e con il piano generale dei trasporti, nonchè tenuto conto dei piani regionali dei trasporti, gli indirizzi generali ai quali l'ente deve attenersi;

b) promuovere, nel quadro dell'attività di indirizzo, la stipula di accordi di programma con l'ente "Ferrovie dello Stato";

c) vigilare sull'attuazione degli indirizzi generali e degli accordi di programma;

d) *identica*;

e) autorizzare l'ente ad assumere partecipazioni in società od enti nei quali non ne detiene alcuna, a cedere integralmente partecipazioni in società od enti, nonchè ad effettuare variazioni nella misura delle partecipazioni tali da fare acquisire o perdere la caratteristica di soggetto controllante o collegato. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione dell'ente, essa si intende accolta. Le altre variazioni nelle partecipazioni sono previamente comunicate dall'ente all'ufficio di cui all'articolo 18-bis;

f) autorizzare l'ente, di concerto con il Ministro del tesoro, a contrarre mutui, ovvero ad assumere obbligazioni sul mercato nazionale od estero con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti. La predetta autorizzazione non è richiesta per la contrazione di mutui o l'assunzione di

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Organi dell'ente*). - 1. Sono organi dell'ente "Ferrovie dello Stato":

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà all'insediamento degli organi dell'ente.

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Il presidente*). - 1. Il presidente, nominato con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

obbligazioni non provviste della garanzia dello Stato; l'effettuazione di tali operazioni è comunicata dall'ente al Ministero dei trasporti con 30 giorni di anticipo;

g) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti il consiglio di amministrazione;

h) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;

i) esercitare i poteri attribuiti dalla presente legge o da altre leggi riguardanti il trasporto ferroviario e non derogabili ai sensi dell'articolo 14».

Art. 5

1. *Identico*:

«Art. 4. - (*Organi dell'ente*). - 1. *Identico*.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, su proposta del presidente dell'ente, emana disposizioni integrative con particolare riguardo alle modalità di funzionamento degli organi, ai conflitti di interesse e alle responsabilità degli amministratori, sulla base dei criteri direttivi contenuti nella presente legge e nelle norme del codice civile che disciplinano le società per azioni».

2. *Identico*.

Art. 6.

1. *Identico*:

«Art. 5. - (*Il presidente*). - 1. *Identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente; ove l'assenza o l'impedimento dovesse protrarsi per oltre tre mesi continuativi si provvede alla sostituzione del presidente.

3. Il presidente provvede alla gestione dell'ente; propone al consiglio di amministrazione la nomina del vice presidente, del direttore generale e nomina, sentito il direttore generale, i responsabili delle principali strutture organizzative dell'ente; provvede, su proposta del direttore generale, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative, all'organizzazione dell'esercizio ferroviario, nonchè nella materia dei servizi di igiene e di sanità dell'ente; provvede altresì su proposta del direttore generale, nelle materie di cui ai numeri 1, 3 e 5 del quarto comma dell'articolo 14; formula le richieste di soppressione di obblighi di servizio pubblico al Ministro dei trasporti, che vi provvede sentiti i Ministri interessati, di compensazione delle tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunità economica europea; stipula, previo parere del consiglio di amministrazione, gli accordi di programma».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Il presidente provvede alla gestione dell'ente, nonchè al conseguimento delle finalità determinate dal consiglio di amministrazione con riguardo alla politica delle partecipazioni dell'ente; propone al consiglio di amministrazione la nomina del vice presidente e del direttore generale; provvede all'istituzione e all'organizzazione dei servizi e degli uffici preposti alla politica delle partecipazioni e ne nomina i relativi dirigenti, i quali curano l'esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione riguardanti la materia di loro competenza; su proposta del direttore generale, provvede all'istituzione e all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative adibite alle attività di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2 e nomina, sentito il direttore generale, i dirigenti delle principali strutture centrali e periferiche adibite alle citate attività; provvede, su proposta del direttore generale per quanto di competenza, nelle materie riguardanti i servizi di igiene e sanità dell'ente e in quelle di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 3 dell'articolo 14; formula proposte al consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale per quanto di competenza, per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 7; formula le richieste di soppressione di obblighi di servizio pubblico al Ministro dei trasporti, che vi provvede sentiti i Ministri interessati, di compensazione delle tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della Comunità economica europea; stipula, previo parere del consiglio di amministrazione, gli accordi di programma».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti, o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società. Non è consentita la nomina alla carica di presidente e di consigliere d'amministrazione di dipendenti dell'ente «Ferrovie dello Stato» cessati dal rapporto di impiego da un periodo inferiore a dodici mesi».

2. Al terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono soppresse le parole: «il presidente ed».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*). - 1. Il consiglio di amministrazione determina i criteri generali e programmatici secondo cui deve svolgersi l'attività dell'ente, in conformità degli indirizzi fissati dal Ministro, nonché delle indicazioni contenute nell'accordo di programma.

2. Su proposta del presidente delibera:

a) i bilanci dell'ente;
b) i piani annuali e poliennali di attività;

c) i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento, annuali e poliennali, nonché i piani di recupero di produttività;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

1. All'articolo 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società. Non è consentita la nomina alla carica di presidente e di consigliere d'amministrazione di dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato" ancorchè cessati dal rapporto di impiego da un periodo inferiore a dodici mesi»;

b) al terzo comma, le parole: "Il presidente ed" sono soppresse;

c) il quarto comma è abrogato.

Art. 8.

1. *Identico:*

«Art. 7. - (*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*). - 1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*
b) i piani annuali e poliennali di attività anche con riguardo alle finalità che l'ente consegue attraverso il complesso delle sue partecipazioni;
c) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

d) i regolamenti di cui al terzo comma dell'articolo 14, con esclusione delle materie relative alla organizzazione dei servizi e degli uffici, all'esercizio ferroviario ed ai servizi di igiene e di sanità attribuite al presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, nonchè i regolamenti nelle materie di cui ai numeri 2 e 4 del quarto comma dell'articolo 14;

e) la nomina tra i propri componenti del vice presidente;

f) la nomina del direttore generale.

3. Esprime parere preventivo sugli accordi di programma.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto al voto deliberativo».

Art. 8.

1. L'articolo 9 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Il direttore generale*). - 1. Il direttore generale dura in carica quattro anni e può essere confermato. La nomina può essere revocata per gravi motivi dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, anche prima della scadenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 14, con esclusione delle materie relative alla organizzazione dei servizi e degli uffici, alle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 2 ed ai servizi di igiene e sanità attribuiti al presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, nonchè i regolamenti sulle materie di cui alle lettere *b*) e *d*) del comma 3 dell'articolo 14;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) i criteri per la definizione di condizioni generali di contratto che disciplinino, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli appalti, i contratti di maggiore rilevanza, i relativi limiti di valore e di materia. Su tali argomenti può esprimere raccomandazioni per l'intero comparto delle partecipazioni dell'ente.

3. *Identico*.

4. *Identico*».

Art. 9.

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo la parola: «Entro» sono inserite le seguenti: «e non oltre».

Art. 10.

1. *Identico*:

«Art. 9. - (*Il direttore generale*). - 1. Il direttore generale dura in carica quattro anni e può essere confermato. La nomina può essere revocata motivatamente dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, anche prima della scadenza.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente, se nominato direttore generale, ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dal contratto di lavoro.

3. Il direttore generale è preposto agli uffici e servizi dell'ente; è sentito dal presidente sulla nomina dei responsabili delle principali strutture dell'ente; nomina gli altri dirigenti; cura la migliore utilizzazione del personale in termini di funzionalità ed efficienza adottando i relativi provvedimenti; cura la esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione; è responsabile dell'esercizio ferroviario; assume la responsabilità dei dati necessari alla formulazione dei piani, programmi e accordi di programma.

4. Il direttore generale formula proposte al presidente e partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo.

5. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla immediata ratifica del presidente».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è introdotto il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Vigilanza*). - 1. I piani annuali e poliennali di attività di cui all'articolo 7, lettera *b*), devono contenere le indicazioni necessarie per conseguire obiettivi di qualità ed economicità del servizio pubblico nonché i necessari elementi di valutazione.

2. In attesa della riforma del Ministero dei trasporti, è istituito presso il detto Ministero un ufficio con il compito di coadiuvare il Ministro nell'esercizio dei poteri di cui alla presente legge, nonché per la formulazione dell'accordo di programma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Il direttore generale è responsabile delle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 2; con riferimento a tale ambito di competenze, è preposto ai relativi uffici e servizi, nomina gli altri dirigenti, provvede alla migliore utilizzazione del personale, cura l'esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione, assume la responsabilità dei dati necessari alla formulazione di piani, programmi e accordi di programma; formula proposte e pareri al presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 5.

4. Il direttore generale partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo.

5. *Identico».*

Soppresso (V., in diversa formulazione, l'articolo 17 del testo proposto dalla Commissione).

(Segue: *Testo del Governo*)

e per la verifica degli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso. La consistenza organica dell'ufficio è fissata nell'allegata tabella.

3. Per esigenze particolari l'ufficio di cui al comma 2 può avvalersi delle prestazioni di esperti con contratto a tempo determinato e di strutture, anche private, specializzate nelle analisi di bilancio e mercato e nel controllo della qualità del servizio, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio.

4. A fini conoscitivi l'ente comunica al Ministro dei trasporti gli ordini del giorno dei lavori del consiglio di amministrazione con gli elementi illustrativi, le delibere del consiglio stesso adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; gli atti generali di competenza del presidente e gli altri atti di volta in volta richiesti dal Ministro.

5. Il Ministro dei trasporti provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per il funzionamento del predetto ufficio.

6. È abrogato il terzo comma dell'articolo 18.

7. Per la copertura dei posti di cui alla allegata tabella è data facoltà ai dipendenti dello Stato e a quelli dell'ente "Ferrovie dello Stato" di presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nel predetto ruolo conserva il trattamento economico in godimento in atto, se più favorevole, riassorbibile con i futuri miglioramenti. A tale copertura si provvede mediante la mobilità di personale da altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente, nonché mediante trasferimento di personale dall'ente "Ferrovie dello Stato".

8. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le norme concernenti il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

1. Per le esigenze di funzionamento del Ministero dei trasporti ed in attesa della riforma del Ministero, è istituito un ufficio per i servizi generali, al quale è assegnato un contingente di 150 unità di personale da trasferire dall'ente «Ferrovie dello Stato»; per la copertura dei posti si applica l'articolo 18-bis, comma 7, della legge 17 maggio 1985, n. 210, introdotto dall'articolo 9 della presente legge.

2. Per i posti eventualmente non coperti, si provvede mediante la mobilità di personale da altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la ripartizione del contingente nei diversi livelli professionali ed il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione.

4. All'onere relativo al personale trasferito ai sensi dell'articolo 9 e del presente articolo, proveniente dall'ente «Ferrovie dello Stato», valutato in lire 10 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'alinea è sostituito dal seguente:

«È causa di incompatibilità con le cariche di presidente e di componente del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso (V., in diversa formulazione, l'articolo 24 del testo proposto dalla Commissione).

Art. 11.

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Cause di incompatibilità*). - 1. È causa di incompatibilità con le cariche di presidente e di componente del consiglio di

(Segue: *Testo del Governo*)

consiglio di amministrazione e con la funzione di direttore generale:».

2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Si decade dalle cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione o dalla funzione di direttore generale, quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dalla presente legge, nonchè quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

amministrazione e con la funzione di direttore generale:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

b) essere titolare o contitolare, amministratore, sindaco, o ricoprire altra carica direttiva, anche non retribuita, oppure essere consulente, dipendente o socio, di controllo o a responsabilità illimitata, di imprese esercenti, anche tramite società controllate, attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano concorrenti o strumentali, oppure che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quanto l'ente abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese e si estende a parenti e affini sino al terzo grado, ai coniugi, all'affiliante e all'affiliato;

c) avere con il presidente o con altri componenti del consiglio di amministrazione rapporti di parentela o affinità sino al terzo grado, nonchè essere loro coniuge, affiliante o affiliato; nell'ambito del consiglio di amministrazione l'incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età;

d) essere interdetto, inabilitato o fallito o essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

Art. 12.

1. All'articolo 11 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Identico».

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti nominati dal presidente. Del pari provvede il direttore generale nei confronti dei dirigenti da lui nominati».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«*Identico*».

Art. 13.

1. L'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Atti negoziali e delegificazione*).

- 1. Gli atti negoziali dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono disciplinati dal codice civile e dalle relative leggi complementari.

2. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione, all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi di igiene e sanità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, semprechè siano compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunità economica europea restano in vigore fino all'adozione di regolamenti del consiglio di amministrazione o di atti del presidente dell'ente, nell'ambito delle rispettive competenze. Restano comunque in vigore le disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.

3. I regolamenti e gli atti di cui al presente articolo sono adottati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ad eccezione di quelli riguardanti:

a) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonchè i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

1. L'attuazione degli indirizzi generali indicati dal Ministero dei trasporti forma oggetto di un accordo di programma.

2. L'accordo, avente durata triennale, deve in particolare disciplinare:

a) le linee generali alle quali devono conformarsi i piani ed i programmi da adottarsi dal consiglio di amministrazione;

b) le azioni necessarie per garantire la realizzazione degli obiettivi del servizio pubblico, nonché i tempi relativi, con l'indicazione di appositi livelli tipologici, di qualità e di economicità dei servizi;

c) le modalità di attuazione degli obblighi di servizio pubblico con i conseguenti oneri a carico dello Stato;

d) i criteri generali della gestione, i contributi dello Stato e la concessione di garanzie per i prestiti emessi dall'ente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività tecniche;

c) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;

d) le modalità di reclutamento del personale stabile, che deve avvenire mediante procedure selettive consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico-pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;

e) i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (*Accordo di programma*). -

1. L'attuazione degli indirizzi generali indicati dal Ministro dei trasporti forma oggetto di accordo di programma.

2. L'accordo, avente durata quinquennale, deve in particolare disciplinare:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

e) le sanzioni per la mancata attuazione delle singole fasi del programma e la decurtazione delle risorse attinenti alla parte del programma non realizzato, previo esame congiunto delle cause e della rilevanza degli inadempimenti.

3. L'accordo è stipulato tra il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro del tesoro, ed il presidente dell'ente e può essere modificato ed integrato con le stesse modalità previste per la stipula, su richiesta di una delle parti, in presenza di sostanziali modifiche della situazione economico-finanziaria.

4. Ove l'accordo non si realizzi entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulle proposte definitive e motivate del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle proposte sono allegate le deduzioni dell'ente.

5. Ai fini della vigilanza sull'attuazione del programma l'ente presenta una relazione annuale nella quale sono evidenziati gli obiettivi conseguiti e quelli di cui non è stata possibile la realizzazione.

6. Ove l'accordo di programma o il programma deliberato dal Consiglio dei ministri rimangano in tutto o in parte inattuati, anche a causa di divergenze circa le modalità di attuazione stessa, il Ministro dei trasporti convoca una conferenza di servizio alla quale partecipano, oltre i rappresentanti dell'ente, i rappresentanti del Ministero del tesoro e di altre eventuali Amministrazioni pubbliche interessate. I risultati della conferenza, se adottati all'unanimità, obbligano gli enti partecipanti ai conseguenti adempimenti. In caso contrario, si applica la disposizione del comma 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*.

3. L'accordo è stipulato tra il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro del tesoro, ed il presidente dell'ente e può essere modificato o integrato con le stesse modalità previste per la stipula, su richiesta di una delle parti, in presenza di sostanziali modifiche della situazione economico-finanziaria. L'accordo è sottoposto a revisione dopo un triennio dalla stipula con particolare riguardo al complesso delle risorse finanziarie da impiegare da parte dello Stato.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. *Identico*.

7. Gli accordi di programma e le loro modificazioni e integrazioni sono trasmessi per conoscenza alle Camere».

(Segue: Testo del Governo)

Art. 13.

1. All'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «L'ente redige altresì il bilancio consolidato.»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «da trasmettere», sono inserite le seguenti: «unitamente al piano finanziario, relativo ai compiti di cui all'articolo 2, al Ministero dei trasporti ed»;

c) alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Entro trenta giorni dall'approvazione, l'ente trasmette ai Ministri dei trasporti e del tesoro il bilancio di cui al primo comma nonché quelli delle società di cui all'articolo 2, commi terzo e quarto, della presente legge, tutti certificati da una società di revisione.»;

d) al quarto comma le parole: «All'attivo del bilancio aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel bilancio dell'ente».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il seguente:

«L'ente è autorizzato ad aumentare autonomamente le tariffe viaggiatori, bagagli ed auto al seguito per un importo pari alle variazioni di imposta conseguenti ad incrementi di aliquota IVA, di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali è obbligatoria la rivalsa sull'utenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 22 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Art. 16.

1. All'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Entro trenta giorni dall'approvazione, l'ente trasmette ai Ministri dei trasporti e del tesoro il bilancio di cui al primo comma del presente articolo nonché quelli delle società di cui all'articolo 2-bis, tutti certificati da una società di revisione.»;

d) al quarto comma, nell'alinea, le parole: «All'attivo del bilancio aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel bilancio dell'ente».

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 9 del testo del Governo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (*Vigilanza*). - 1. I piani annuali e poliennali di attività di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), devono contenere le indicazioni necessarie per conseguire obiettivi di qualità ed economicità del servizio pubblico nonchè i necessari elementi di valutazione.

2. In attesa della riforma del Ministero dei trasporti è istituito presso il detto Ministero un ufficio speciale con il compito di coadiuvare il Ministro dei trasporti nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3. Nell'ambito di tale compito l'ufficio svolge l'attività istruttoria connessa alla stipula dell'accordo di programma, elabora i dati, le informazioni e le relazioni inviate dall'ente onde verificare l'attuazione dell'accordo e proporre al Ministro i necessari provvedimenti.

3. Per esigenze particolari l'ufficio di cui al comma 2 può avvalersi delle prestazioni di esperti con contratto a tempo determinato e di strutture, anche private, specializzate nelle analisi di bilancio e mercato e nel controllo della qualità del servizio, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio.

4. A fini conoscitivi l'ente comunica all'ufficio, su richiesta, gli atti, dati e informazioni necessari all'esercizio delle competenze di cui al comma 2.

5. Il Ministro dei trasporti provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per il funzionamento dell'ufficio».

2. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è abrogato.

3. Per le esigenze dell'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis della legge 17 maggio 1985, n. 210, le dotazioni organiche del Ministero dei trasporti sono accresciute secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge. Alla copertura dei posti indicati nella tabella si provvede mediante la mobilità di personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordi-

(Segue: Testo del Governo)

Art. 14.

1. All'articolo 20 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, anche secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto articolo, devono comunque essere rispettati i seguenti criteri direttivi:».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

namento autonomo, ai sensi della normativa vigente, nonchè mediante trasferimento di personale dall'ente «Ferrovie dello Stato». A tale proposito è data facoltà ai dipendenti dello Stato e a quelli dell'ente «Ferrovie dello Stato» di presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale transitato nel Ministero dei trasporti conserva il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, se più favorevole, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

4. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le norme concernenti il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione.

Art. 18.

1. L'articolo 19 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Controllo della Corte dei conti*). - 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria globale dell'ente con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato».

Art. 19.

1. *Identico*:

«Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, anche secondo le modalità previste nell'articolo 2-bis, devono comunque essere rispettati i seguenti criteri direttivi:».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

1. L'ente trasferisce alle società di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificato dalla presente legge, il personale necessario per lo svolgimento delle attività di loro competenza.

2. I criteri e le modalità per l'individuazione del personale addetto ai compiti rispettivamente attribuiti alle società di cui al comma 1, e a queste assegnato, sono stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Gli oneri relativi sono trasferiti alle società assegnatarie.

3. Gli aspetti previdenziali e pensionistici, connessi con il trasferimento del personale di cui al comma 1, verranno definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e con il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: «Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato"» sono inserite le seguenti: «è di natura privatistica ed».

Art. 21.

1. L'articolo 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Tutela giurisdizionale*). - 1. Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono di competenza del pretore del luogo dove ha sede la dipendenza dell'ente medesimo.

2. Per dipendenza dell'ente "Ferrovie dello Stato" deve intendersi ogni unità territoriale individuabile come centro di riferimento per i rapporti con i terzi, dotata di autonomia tecnico-economica, di potere di direttiva e di controllo nei confronti del lavoratore, diretta da un dirigente».

Soppresso (V., in diversa formulazione, il quinto e sesto capoverso del comma 1 dell'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione).

(Segue: *Testo del Governo*)

Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Esso può avvalersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali tecnici e consultivi, e può affidare all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e difesa in giudizio».

2. Il terzo comma dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

1. All'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«*Identico*».

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nei giudizi davanti alle giurisdizioni di merito l'ente "Ferrovie dello Stato" può essere rappresentato e difeso da propri dipendenti in possesso del titolo di procuratore legale o avvocato, i quali, su richiesta del presidente dell'ente medesimo, avranno ottenuto l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati e procuratori nell'osservanza delle norme relative»;

c) il terzo comma è abrogato;

d) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il servizio sanitario dell'ente "Ferrovie dello Stato" continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e delle altre leggi che ne disciplinano l'operato nel campo medico-legale e di medicina del lavoro».

Art. 23.

1. Al fine di accelerare le procedure connesse al trasferimento dei beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'ente, è costituito, presso il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla

(Segue: *Testo del Governo*)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 10 del testo del Governo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

data di entrata in vigore della presente legge, un ufficio speciale con il compito di raccogliere nei sei mesi successivi, con il supporto dell'ente «Ferrovie dello Stato», la documentazione catastale e ipotecaria relativa ai beni finora non trasferiti, nonchè di classificarli. Le risultanze del lavoro dell'ufficio sono trasmesse con continuità all'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210. All'ufficio speciale è comandato personale proveniente dagli uffici tecnici erariali, da altri uffici del Ministero delle finanze, nonchè da uffici dell'ente «Ferrovie dello Stato». Il personale da comandare, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di funzionamento sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210, termina i propri lavori nel termine di sei mesi dalla conclusione dei lavori dell'ufficio di cui al comma 1. I compensi dei componenti l'ufficio sono rapportati a quattordici mesi di attività.

3. Le delibere dell'ufficio commissariale, ai fini della trascrizione, non sono soggette a registrazione da parte della Corte dei conti e hanno efficacia esecutiva, previo il visto del Ministro dei trasporti.

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI IL MINISTERO DEI TRASPORTI

Art. 24.

1. Per le esigenze di funzionamento del Ministero dei trasporti ed in attesa della riforma del Ministero, è istituito un ufficio per i servizi generali, al quale è assegnato un contingente di 150 unità di personale da

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

trasferire dall'ente «Ferrovie dello Stato»; per la copertura dei posti si applica la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 17.

2. Per i posti eventualmente non coperti, si provvede mediante la mobilità di personale da altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la ripartizione del contingente nei diversi livelli professionali ed il procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in particolare i criteri di selezione.

4. All'onere relativo al personale trasferito ai sensi dell'articolo 17 e del presente articolo, proveniente dall'ente «Ferrovie dello Stato», valutato in lire 10 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4631 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)TABELLA
(articolo 9)*Personale dirigenziale*

Dirigente generale n. 1

Primo dirigente n. 3

Personale non dirigenziale

Nona qualifica funzionale n. 10

Quinta qualifica funzionale (archivi-
sti e dattilografi) n. 8Terza qualifica funzionale (com-
messi) n. 3(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)TABELLA
(articolo 17)*Identica.*

DISEGNO DI LEGGE N. 1629

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROSSI ED ALTRI

Art. 1.

(Natura dell'ente «Ferrovie dello Stato»)

1. L'ente «Ferrovie dello Stato» ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria. Esso svolge la propria attività, sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti, secondo criteri di economicità ed ha per scopo di assicurare, con minimi costi di gestione, un sistema di trasporto su rotaia, anche attraverso l'uso di tecniche intermodali, adeguato alle esigenze del Paese.

Art. 2.

(Compiti dell'ente)

1. L'ente «Ferrovie dello Stato», con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria:

a) provvede:

1) all'esercizio delle linee della rete ferroviaria già gestite dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nonché all'esercizio delle linee che saranno affidate alla gestione statale;

2) all'esercizio del servizio traghetto tra terminali ferroviari;

3) al potenziamento e all'ammodernamento degli impianti, delle linee e dei mezzi e alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui debba assumere l'esercizio;

4) alle attività di ricerca scientifica e tecnologica nelle materie di cui ai numeri 1, 2 e 3, in coordinazione con gli enti statali o comunitari preposti alla ricerca;

5) alla promozione di attività strumentali all'acquisizione e all'incremento del traffico ferroviario;

6) all'integrazione del sistema ferroviario con gli altri sistemi di trasporto mediante l'adozione delle tecniche intermodali;

7) all'esercizio dei servizi sostitutivi o integrativi, ferroviari o di traghetto, nonché degli altri servizi già svolti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in base a disposizioni di legge;

b) può affidare a società o enti l'esercizio di ognuna delle attività di cui alla lettera a) che non ritenga conveniente, per ragioni funzionali ed economiche, gestire direttamente, previa autorizzazione del Ministro dei trasporti. Tuttavia, non può essere affidato in concessione l'esercizio delle linee ferroviarie considerate principali secondo l'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

c) può partecipare, anche in posizione minoritaria, a società o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fine l'esercizio di attività ferroviarie o strumentali a queste ultime.

Art. 3.

(Poteri del Ministro dei trasporti)

1. Spetta al Ministro dei trasporti:

a) indicare, in coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale e con i piani, generale e regionali, dei trasporti, gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire;

b) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i programmi di attività e i bilanci, preventivo e consuntivo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;

c) proporre al Consiglio dei Ministri la nomina o la revoca del presidente, del vice presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori, determinandone il compenso;

d) esprimere parere, obbligatorio e vincolante, sugli oggetti attinenti alla gestione dell'ente sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione o dal suo presidente;

e) richiedere agli organi dell'ente o alla Corte dei conti informazioni riguardanti la gestione e i dati contabili.

Art. 4.

(Organi dell'ente. Nomina e revoca)

1. Sono organi dell'ente «Ferrovie dello Stato»:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione, nonché i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori, sono nominati o revocati, su proposta del Ministro dei trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. I decreti di revoca debbono nominare contestualmente i nuovi amministratori o revisori.

3. Per tutta la durata dell'incarico i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo ed i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa.

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

Art. 5.

(Presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori e cura l'esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

2. Egli sovrintende all'attività di tutti gli uffici, assicurando il coordinamento operativo dei servizi tecnico-amministrativi; nomina inoltre i dirigenti dell'ente e cura l'ottimale utilizzazione del personale assumendo i relativi provvedimenti; adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibi-

li necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio. Può delegare i propri poteri, esecutivi delle delibere del consiglio di amministrazione o di rappresentanza, ad altro amministratore o a funzionari centrali o periferici e può avvalersi dell'opera di consulenti esterni.

3. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 6.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica.

2. I membri del consiglio di amministrazione devono comunque avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività direttive o di controllo in imprese pubbliche o private operanti in settori anche strumentali a quello dell'ente; oppure

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie attinenti a settori anche strumentali a quello dei trasporti o in materie giuridiche o economiche.

Art. 7.

(Cause di incompatibilità con la carica di presidente o consigliere)

1. È causa di incompatibilità con la carica di presidente e di membro del consiglio di amministrazione:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;

b) essere titolare o contitolare, amministratore, sindaco, o ricoprire altra carica direttiva, anche non retribuita, oppure essere consulente, dipendente o socio, di controllo o a responsabilità illimitata, di imprese esercenti, anche tramite società controllate, attività che, nei riguardi di

quelle svolte dall'ente, siano concorrenti o strumentali, oppure che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'ente abbia la gestione della partecipazione azionaria in dette imprese e si estende a parenti e affini sino al quarto grado, ai coniugi, all'affiliato e all'affiliante;

c) essere interdetto, inabilitato o fallito o essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 8.

(Decadenza dalle cariche di presidente o consigliere. Dimissioni)

1. Si decade dalle cariche di presidente o di componente del consiglio di amministrazione quando si verifica una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 della presente legge o all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, oppure quando non si partecipa, senza motivo, a tre sedute consecutive del consiglio. La decadenza ha effetto immediato.

2. Nel caso si verifichi un'ipotesi di decadenza ogni amministratore o revisore ha l'obbligo di informarne il Ministro dei trasporti, che provvederà ad emettere dichiarazione di decadenza e a proporre immediatamente, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, i nuovi membri del consiglio di amministrazione.

3. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Ministro dei trasporti, il quale provvede immediatamente, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, affinché venga nominato un nuovo membro.

4. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

Art. 9.

(Poteri del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'ente e delibera su ogni materia rientrante nell'attività di quest'ultimo.

2. Esso può delegare ogni proprio potere al presidente o ad altro amministratore, ad eccezione dei seguenti compiti:

a) redigere i bilanci dell'ente;

b) formulare i piani annuali e poliennali di attività nonchè i piani di recupero di produttività;

c) formulare i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento annuali e poliennali.

Art. 10.

(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è convocato, oltre che dal presidente, anche qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

2. Per la validità delle sue delibere è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Per le delibere relative alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 9 è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente e di almeno altri quattro consiglieri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto dagli intervenuti.

4. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 11.

(Conflitto di interessi dell'amministratore)

1. L'amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello

dell'ente deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio dei revisori dei conti e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

2. In caso di inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate all'ente dal compimento dell'operazione.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione, qualora possa recare danno all'ente, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai revisori se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta.

Art. 12.

(Responsabilità verso l'ente degli amministratori)

1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso l'ente dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del presidente.

2. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione e se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dandone immediata notizia per iscritto al collegio dei revisori dei conti e al Ministro dei trasporti.

4. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, fatte salve le disposizioni delle leggi vigenti, compete al Ministro dei trasporti.

Art. 13.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e da quattro supplenti, nominati su proposta del Ministro dei trasporti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei revisori dei conti.

2. Si applicano, oltre all'articolo 2399 del codice civile, anche le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge.

Art. 14.

(Compiti del collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione dell'ente, vigilare sull'osservanza della legge, accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminare il bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettuare verifiche di cassa.

2. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare in apposito libro delle delibere e delle adunanze del collegio.

4. Il collegio dei revisori riferisce ogni tre mesi sull'attività di controllo al Ministro dei trasporti e al Ministro del tesoro.

Art. 15.

(Riunioni e delibere del collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre.

2. Delle riunioni del collegio dei revisori, per la validità delle quali devono essere presenti almeno tre membri, deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto all'articolo 14 e sottoscritto dagli intervenuti.

3. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta e i membri dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 16.

*(Intervento alle adunanze
del consiglio di amministrazione)*

1. I revisori dei conti devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione; se non assistono senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio.

Art. 17.

(Responsabilità dei revisori dei conti)

1. I revisori dei conti devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

3. L'azione di responsabilità nei confronti dei revisori è regolata dalle disposizioni del comma 4 dell'articolo 12.

Art. 18.

(Controllo della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti esegue un controllo di legittimità sulla gestione dell'ente, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 12 della legge del 21 marzo 1958, n. 259, e sulle irregolarità riscontrate riferisce al Ministro dei trasporti.

Art. 19.

(Patrimonio dell'ente)

1. I beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, costituiscono patrimonio di cui l'ente ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata, salvi i limiti gravanti per le esigenze di difesa nazionale.

2. Tali beni possono essere destinati a pubblico servizio, o sottratti da tale destinazione, con delibera del consiglio di amministrazione dell'ente, che deve essere comunicata al Ministro dei trasporti e approvata dallo stesso entro il termine di trenta giorni. Qualora entro tale termine non venga emesso alcun provvedimento a riguardo, la delibera del consiglio si considera non approvata.

3. Gli utili netti della gestione sono destinati a costituire un fondo di riserva per ammortizzare eventuali perdite di esercizio e per fini di autofinanziamento.

Art. 20.

(Bilanci e sovvenzioni)

1. Il consiglio di amministrazione formula e delibera il bilancio consuntivo e l'allegata relazione secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenziando, anche nella suddetta relazione, l'andamento della gestione con particolare riguardo ai costi, agli investimenti, alle tariffe e alle sovvenzioni.

2. Nell'attivo del bilancio aziendale devono essere iscritte le somme erogate dallo Stato in favore dell'ente in conformità ai principi, alle direttive e ai regolamenti comunitari, specificandone le diverse cause sotto voci distinte.

3. Negli stessi modi il consiglio di amministrazione formula e delibera, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, il bilancio di previsione.

4. I bilanci, consuntivo e di previsione, debbono essere trasmessi al Ministro dei

trasporti e al collegio dei revisori dei conti entro sessanta giorni dalla data fissata per la presentazione al Parlamento dei documenti di bilancio dello Stato.

5. Il collegio dei revisori provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei bilanci, a trasmettere al Ministro dei trasporti una relazione formulata ai sensi dell'articolo 2432 del codice civile.

6. Il Ministro dei trasporti può proporre al consiglio di amministrazione le modifiche che ritiene necessarie e deve provvedere a trasmettere i bilanci, da lui approvati, al Ministro del tesoro, per l'approvazione di quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data fissata per la presentazione del bilancio dello Stato.

7. Le sovvenzioni derivanti dall'assunzione degli obblighi di pubblico servizio e gli apporti per normalizzazione dei conti dell'ente sono disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

8. Ogni altra sovvenzione, comprese quelle straordinarie, deve essere autorizzata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

9. Il consiglio di amministrazione è tenuto altresì a fornire al Ministro del tesoro, nonché a quello dei trasporti, dati periodici della gestione di cassa, secondo lo schema di prospetto formulato dal Ministro del tesoro, che devono essere trasmessi entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

10. Le eventuali anticipazioni concesse dallo Stato all'ente fino al momento di promulgazione della presente legge si intendono trasferimenti definitivi.

Art. 21.

(Mutui ed obbligazioni)

1. L'ente «Ferrovie dello Stato» può reperire mezzi finanziari, per le necessità dell'impresa, mediante la contrazione di mutui o l'emissione di obbligazioni sul mercato nazionale o estero entro i limiti annualmente stabiliti in sede di approvazione del bilancio di previsione, modifica-

bili previa autorizzazione rilasciata dal Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro.

2. La modificazione di tali limiti deve essere richiesta al Ministro dei trasporti previa delibera del consiglio di amministrazione dell'ente.

3. Qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera al Ministro dei trasporti, non venga emesso alcun provvedimento a riguardo, la delibera del consiglio si ha per approvata.

Art. 22.

(Tariffe)

1. Il consiglio di amministrazione delibera le tariffe che permettono l'equilibrio della gestione, con esclusivo riferimento alle condizioni di mercato e all'interesse commerciale dell'ente e tenendo conto della normativa comunitaria in materia.

2. Il consiglio di amministrazione è poi competente per la determinazione delle condizioni generali di trasporto, della nomenclatura e classificazione di cose, nonché per la concessione di facilitazioni di carattere eccezionale per determinati trasporti.

3. Qualora le esigenze commerciali lo richiedano, l'ente può stabilire accordi particolari con l'utenza, svincolati dalle tariffe in vigore.

Art. 23.

(Tariffe speciali)

1. Il Ministro dei trasporti, limitatamente al traffico nazionale, determina con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere non vincolante del Comitato interministeriale prezzi, le tariffe ridotte, anche per limitati periodi dell'anno o per tratte particolari, per i trasporti di categorie speciali di persone che, per motivi sociali specificamente individuati, si ritenga opportuno assogettare alle suddette riduzioni.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente stabilisce, con apposito regolamento, le modalità per essere ammessi alle riduzioni di tariffa di cui al comma 1.

3. Il divario tra la tariffa ordinaria e quella ridotta decretata dal Ministro dei trasporti dà luogo a rimborso secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunitari.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge devono essere indicate le tariffe ridotte di cui al comma 1 e le modalità per ottenere le riduzioni tariffarie previste nel comma 2.

Art. 24.

(Obblighi di pubblico esercizio)

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del tesoro, può sopprimere o istituire obblighi di pubblico servizio nei limiti di quanto disposto dalla normativa comunitaria. Tuttavia non possono essere imposte all'ente altre riduzioni di tariffa se non nei modi individuati all'articolo 23.

2. L'ente ha facoltà di presentare al Ministro dei trasporti domanda di soppressione di uno o più obblighi di servizio pubblico allorchè le condizioni per la prestazione dei servizi siano modificate.

3. Può inoltre presentare domanda di normalizzazione dei conti per gli oneri assunti, al fine di ottenere le relative compensazioni, nei limiti di quanto disposto dalla normativa comunitaria.

Art. 25.

(Disciplina dei rapporti di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente è regolato su base collettiva o individuale.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione nell'ambito delle disponibilità finanziarie a ciò destinate nei bilanci dell'ente.

3. Il consiglio di amministrazione ha inoltre facoltà di porre in regime di mobilità e prepensionamento, entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, il personale ritenuto esuberante per le esigenze dell'impresa.

Art. 26.

(Formazione del personale)

1. L'ente provvede alla formazione e qualificazione professionale del proprio personale operativo, tecnico ed amministrativo.

2. L'ordinamento delle relative attività, anche previa intesa con le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato dal presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 27.

(Tutela giurisdizionale)

1. Le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente sono di competenza del pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

2. Le controversie relative ai rapporti tra l'ente e i membri degli organi direttivi, così come le azioni di responsabilità nei confronti di questi ultimi, sono di competenza del giudice ordinario del tribunale di Roma.

Art. 28.

(Opere ferroviarie. Accordi di programma)

1. L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari e delle opere connesse, predisposti dall'ente, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. In caso di non conformità, il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscrivere dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine è pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e si adottano le altre misure di pubblicità, regionali, provinciali e comunali, in relazione al suo contenuto.

4. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Art. 29.

(Regolamenti tecnici)

1. Rientrano nella esclusiva sfera regolamentare, di competenza del consiglio di amministrazione, i seguenti oggetti:

a) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti nonché i criteri di conferimento della titolarità degli organi ed uffici;

b) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e delle altre attività tecniche;

c) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico imposti all'ente;

d) le modalità di reclutamento del personale stabile, che deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche consistenti in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove selettive o anche per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto tecnico-pratico, intesi a conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio militare regolate da apposite convenzioni;

e) i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio da parte del servizio sanitario aziendale.

Art. 30.

(Disposizioni applicabili)

1. La presente legge abroga la legge 17 maggio 1985, n. 210, ed è integrata dalle norme del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili.

2. Restano in vigore tutte le disposizioni di legge e i regolamenti con essa compatibili.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 2311

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANDÒ ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti «che ha natura di ente pubblico economico».

Art. 2.

1. All'articolo 2, lettera *m*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, le parole da «di concerto» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti «previo concerto con quello del Tesoro, ove prevista la garanzia dello Stato».

2. All'articolo 2, dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

«*i-bis*) ad affidare a società, consorzi o enti cui partecipi, anche in posizione minoritaria, la realizzazione o la ristrutturazione di complessi adibiti anche a stazioni e terminali ferroviari. La gestione della parte direttamente afferente all'esercizio ferroviario resta comunque affidata all'Ente ferrovie dello Stato».

Art. 3.

1. All'articolo 3, primo comma, numero 2), della legge 17 maggio 1985, n. 210, la parola «indicati» è sostituita dalle seguenti «nonchè dei piani e dei programmi previsti nel contratto di pubblico servizio».

2. All'articolo 3, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci consuntivi».

3. All'articolo 3, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«*4-bis*) affidare in concessione, previo parere conforme dell'Ente ferrovie dello Stato la costruzione e la gestione di tratte ferroviarie e relativi impianti a società di capitale o consorzi».

Art. 4.

1. All'articolo 5 della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il presidente provvede alla gestione dell'ente; nomina tra i consiglieri di amministrazione un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale e nomina, su proposta del direttore generale, i responsabili delle principali strutture organizzative dell'ente».

2. All'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, sopprimere il primo periodo.

Art. 5.

All'articolo 6, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente «sei».

Art. 6.

1. L'articolo 7, della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Attribuzioni del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione determina i criteri generali e programmatici secondo cui deve svolgersi l'attività dell'ente, in conformità degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal Ministro, nonché delle indicazioni contenute nel contratto di pubblico servizio.»

2. Su proposta del presidente delibera:

- a) i bilanci dell'ente;
- b) i piani annuali e poliennali di attività;
- c) i programmi straordinari e i piani di investimento e finanziamento, annuali e poliennali, nonchè i piani di recupero di produttività;
- d) i piani per la valorizzazione e il razionale utilizzo dei beni patrimoniali;
- e) i regolamenti di cui al terzo comma dell'articolo 14 e nelle materie di cui ai numeri 2) e 4) del quarto comma dell'articolo 14;
- f) la nomina del direttore generale.

3. Esprime parere preventivo sui contratti di pubblico servizio.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto al voto deliberativo».

Art. 7.

All'articolo 9 della legge 17 maggio 1985, n. 210, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il direttore generale è preposto agli uffici e servizi dell'ente; propone al presidente la nomina dei responsabili delle principali strutture dell'ente; nomina gli altri dirigenti, cura la migliore utilizzazione del personale in termini di funzionalità e di efficienza, adottando i relativi provvedimenti, ferme restando le disposizioni in materia del contratto collettivo di lavoro, cura l'esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione; è responsabile dell'esercizio ferroviario; assume la responsabilità dei dati necessari alla formulazione dei piani, programmi e contratti di pubblico servizio. Il direttore generale formula ogni altra proposta al presidente e partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo».

Art. 8.

1. All'articolo 16 della legge 17 maggio 1985, n. 210, i primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:

«Le tariffe sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio della gestione, tenendo conto della normativa comunitaria in materia.

Il Ministro dei trasporti può determinare con proprio decreto tariffe speciali per il trasporto di alcune categorie di passeggeri. Il divario tra le tariffe approvate dal Ministro e quelle deliberate dal consiglio di amministrazione dà luogo al rimborso secondo le condizioni determinate nel contratto di pubblico servizio, nell'ambito delle previsioni del regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio».

Art. 9.

1. Con cadenza triennale è concluso tra Ministero dei trasporti ed Ente ferrovie dello Stato un contratto di servizio pubblico nel quale sono indicate:

a) la cadenza temporale e il contenuto tipico delle direttive ministeriali di indirizzo e quindi le modalità di recepimento di tali direttive nei piani annuali e poliennali dell'ente;

b) le modalità di definizione del costo e del tempo di realizzazione degli investimenti, le modalità di calcolo dei contributi dello Stato per investimenti e i tempi di erogazione degli stessi da parte dello Stato in dipendenza dell'approvazione dei piani attuativi da parte dell'ente;

c) le linee da esercire, la cadenza temporale del servizio e la capacità da approntare per ogni linea; le linee essenziali il cui esercizio non può essere interrotto anche nei casi di inadempienza dello Stato o delle circostanze di cui alla lettera d);

d) *standards* di qualità e di regolarità del servizio; definizione degli *standards* minimi di servizio che in ogni caso l'ente

deve assicurare in presenza di interruzioni di attività o di altre circostanze imprevedibili;

e) modalità di calcolo delle compensazioni per pubblico servizio e scadenze per la loro erogazione da parte dello Stato;

f) modalità per le richieste e le decisioni sull'apertura o sulla chiusura di linee durante il periodo di vigenza del contratto;

g) modalità per l'approvazione da parte del Ministro dei trasporti delle tariffe speciali di cui all'articolo 8, modalità per il calcolo del connesso onere del servizio pubblico e scadenze per l'erogazione di tali somme da parte dello Stato;

h) modalità di comunicazione da parte dell'ente degli aumenti tariffari;

i) modalità attraverso le quali avviene la concessione di garanzie per i prestiti emessi dall'ente;

l) sanzioni per la mancata attuazione di piani di investimento e per il non rispetto degli obblighi di servizio e delle altre clausole contrattuali.

2. Per quanto riguarda le modalità di calcolo dei contributi per investimenti e delle compensazioni per obblighi di servizio, qualora il Ministero dei trasporti e l'Ente ferrovie dello Stato non raggiungano un accordo, la questione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito da tre docenti universitari o esperti in materia economica nominati dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

3. Nei casi in cui l'Ente ferrovie dello Stato non riceva alle scadenze indicate dal contratto le compensazioni per pubblico servizio o le riceva in misura inferiore all'entità stabilita nel contratto è autorizzato a disapplicare le tariffe determinate dal Ministro dei trasporti, e, previo avviso allo stesso notificato con sessanta giorni di anticipo, a disattivare linee di trasporto tra quelle non indicate tra le essenziali.

Art. 10.

1. Il Ministro dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove, di intesa con le regioni, la

costituzione di società per azioni per la costruzione e la gestione della rete ferroviaria di interesse locale. Le società sono costituite con la partecipazione dell'Ente ferrovie dello Stato, delle regioni e degli enti locali interessati. A tali società, con decreto del Ministro dei trasporti, sono trasferite le linee ferroviarie di proprietà dell'Ente ferrovie dello Stato dichiarate di interesse locale, nonché sedi e attrezzature di pertinenza e contingenti di personale dello stesso ente.

Art. 11.

1. A partire dal 1° gennaio 1993 l'Ente ferrovie dello Stato si struttura in aree divisionali ricomprendenti comunque la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture della rete di interesse nazionale, l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri sulla rete di interesse nazionale, l'esercizio dell'attività di trasporto merci sulla stessa rete.

2. Ciascuna area divisionale adotta una separata contabilità, indicando analiticamente i trasferimenti e le compensazioni ad opera dello Stato. Sono vietati trasferimenti finanziari da un'area divisionale all'altra.

3. Ad ogni area divisionale è preposto un direttore, nominato dal presidente, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

4. A partire dal 1° gennaio 1993 è istituito un canone di accesso alle infrastrutture, che copre una percentuale prefissata dei costi complessivi di infrastruttura, e che tiene conto, linea per linea, del totale dei treni/chilometro effettuati, del carico per asse, del grado e del periodo di utilizzazione. La misura del canone e le modalità applicative sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti, su proposta dell'Ente ferrovie dello Stato. Il canone è calcolato tra le uscite delle aree divisionali preposte all'esercizio e tra le entrate delle aree divisionali preposte alla costruzione e alla manutenzione dell'infrastruttura.

5. A partire dal 1° gennaio 1997 l'area divisionale preposta all'esercizio del tra-

sporto merci è tenuta a realizzare un pareggio di bilancio senza ricorrere a contributi pubblici. Dalla stessa data le aree divisionali preposte alla costruzione delle infrastrutture e all'esercizio del trasporto passeggeri sono tenute a realizzare il pareggio di bilancio computando tra le entrate i trasferimenti per investimenti e i contributi compensativi per gli oneri di servizio pubblico previsti dal contratto di cui all'articolo 9.

6. Successivamente al 1° gennaio 1998 l'Ente ferrovie dello Stato può trasformare

una o più aree divisionali di cui al comma 1 in società per azioni a prevalente capitale pubblico, sulla base di delibere del CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti. Le modalità di costituzione delle società e di partecipazione ad esse dell'Ente ferrovie dello Stato, le norme riguardanti lo statuto, la successione nei rapporti patrimoniali e la valutazione dei beni trasferiti saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE N. 2340

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VISCA E MARNIGA

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 maggio 1985 n. 210, dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti «che ha natura di ente economico».

Art. 2.

1. All'articolo 2, della legge 17 maggio 1985 n. 210, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m*-bis) a promuovere, rimanendo ferma l'unità gestionale del servizio, la costituzione di società per la costruzione, la manutenzione e la gestione di specifiche tratte ferroviarie, con particolare riferimento al trasporto delle merci».

2. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è aggiunto il seguente comma:

«L'ente esercita i compiti indicati nelle lettere da *c*) a *g*) del primo comma a mezzo di società per azioni controllate o collegate, delle quali promuove la costituzione. I compiti indicati nelle lettere *a*) e *b*) del primo comma sono esercitati dall'ente a mezzo di società per azioni, da esso controllate, a capitale interamente pubblico, il cui statuto è approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Devono comunque essere assicurati criteri uniformi nella gestione del servizio ferroviario. Nel primo triennio di applicazione della presente legge l'ente esercita i compiti di cui alle predette lettere *a*) e *b*) con la propria organizzazione. L'esercizio diretto da parte dell'ente dei predetti compiti può essere prorogato, in relazione all'esigenza di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito l'ente e su conforme

parere delle competenti Commissioni parlamentari, con deliberazione del Consiglio dei ministri».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Poteri del Ministro e contratti di programma*»;

b) al numero 1) sono aggiunte le seguenti parole: «ed emanare direttive per conformarsi ad impegni assunti in ambito internazionale»;

c) al numero 3) dopo la parola «bilanci» è inserita la seguente: «consuntivi»;

d) al numero 4) le parole «ed *l*)» sono sostituite dalle seguenti: « , *l*) e *m*-bis)»;

e) è aggiunto il seguente comma:

«Con contratti di programma, di durata triennale, stipulati tra il Ministro dei trasporti e l'ente sono stabiliti:

a) gli obiettivi generali dei piani e dei programmi da adottarsi dal Consiglio di amministrazione;

b) i livelli di sicurezza, di qualità e di economicità del servizio pubblico;

c) gli obblighi di servizio pubblico con i conseguenti oneri a carico dello Stato;

d) i contributi dello Stato e la concessione di garanzie per i prestiti emessi dall'ente;

e) le sanzioni per la mancata attuazione delle singole fasi del programma e la decurtazione delle risorse attinenti alla parte del programma non realizzato, previo esame congiunto delle cause e della rilevanza degli inadempimenti».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1985 n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Organi dell'ente*). - 1. Sono organi dell'ente Ferrovie dello Stato:

1) il presidente;

- 2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 17 maggio 1985 n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Il presidente*). - 1. Il presidente, nominato con la procedura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

4. Il presidente provvede alla gestione dell'ente: propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, nomina i vice direttori generali e i capi dei compartimenti; attribuisce le funzioni di responsabile dell'esercizio ferroviario; provvede all'istituzione e all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle unità operative; formula le richieste al Ministro dei trasporti di soppressione di obbligo di servizio pubblico, di compensazioni delle tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti di cui ai regolamenti della comunità economica europea».

Art. 6.

1. All'articolo 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono riportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacità nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società;

b) al terzo comma sono soppresse le parole «il presidente ed»;

c) il quarto comma è abrogato.

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*). - 1. Il consiglio di amministrazione determina gli indirizzi generali anche programmatici secondo cui deve essere informata l'attività dell'ente, in conformità degli indirizzi generali fissati dal Ministro.

2. Su proposta del presidente il consiglio di amministrazione delibera:

a) i bilanci dell'ente;

b) i piani annuali e poliennali di attività;

c) i programmi straordinari ed i piani di investimento e finanziamento, annuali e poliennali, nonché i piani di recupero di produttività;

d) i regolamenti di cui al terzo comma dell'articolo 14 con esclusione delle materie relative alla organizzazione dei servizi e degli uffici, all'esercizio ferroviario ed ai servizi di igiene e di sanità attribuite al presidente ai sensi dell'articolo 5, nonché i regolamenti nelle materie di cui ai numeri 2 e 4 del quarto comma dell'articolo 14;

e) la nomina tra i propri componenti del vice presidente;

f) la nomina del direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione esprime parere preventivo sui contratti di programma.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio aventi diritto al voto deliberativo».

Art. 8.

1. L'articolo 9 della legge 17 maggio 1985 n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Il direttore generale*). - 1. Il direttore generale dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta.

2. La nomina può essere revocata dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, anche prima della scadenza.

3. Il direttore generale è preposto agli uffici e servizi dell'ente; cura la migliore utilizzazione del personale in termini di funzionalità ed efficienza adottando i relativi provvedimenti; cura l'esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore generale formula proposte al presidente e partecipa al consiglio di amministrazione con voto consultivo».

Art. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'alinea è sostituito dal seguente:

«È causa di incompatibilità con le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e con le funzioni di direttore generale:».

2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1985, n. 210, le parole da: «si decade» a «quando» sono sostituite dalle seguenti: «si decade dalle cariche di presidente, di vice presidente e di componente del consiglio di amministrazione o dalla funzione di direttore generale, quando:».

3. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, del vice presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei dirigenti nominati dal presidente. Del pari provvede il direttore generale nei confronti dei dirigenti da lui nominati».

Art. 10.

1. L'articolo 13 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

«1. Gli emolumenti del presidente sono fissati col decreto di nomina; quelli dei

componenti del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti sono determinati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti».

Art. 11.

1. All'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «L'ente redige altresì il bilancio consolidato.»;

b) al secondo comma dopo le parole «da trasmettere», sono inserite le seguenti: «unitamente al piano di cui all'articolo 2, al Ministero dei trasporti ed»;

c) alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Entro trenta giorni dall'approvazione, l'ente trasmette ai Ministri dei trasporti e del tesoro il bilancio, di cui al primo comma, nonché quelli delle società di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge, tutti certificati da una società di revisione»;

d) al quarto comma le parole «all'attivo del bilancio aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio dell'ente».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis - (Vigilanza). - 1. I piani annuali e poliennali di attività di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge 17 maggio 1985, n. 210, indicano i parametri di qualità ed economicità del servizio pubblico.

3. In caso di irregolarità o deficienza tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo o di ingiustificato mancato conseguimento degli obiettivi indicati nei piani di cui all'articolo 7 della presente legge ovvero per ripetute inosservanze delle direttive del Ministro dei trasporti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. In tal caso i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuiti ad un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione».

2. È abrogato l'articolo 8 della legge 17 maggio 1985, n. 210.

Art. 13.

1. All'articolo 20 della legge 17 maggio 1985, n. 210, l'alea è sostituito dal seguente:

«Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1985,

n. 210, devono comunque essere rispettati i seguenti criteri direttivi».

Art. 14.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono sostituiti dai seguenti:

«L'ente, in materie diverse da quelle relative ai rapporti di impiego e di lavoro, previdenziali e assistenziali, può richiedere all'Avvocatura generale dello Stato pareri di massima di competenza del Comitato consultivo.

L'Avvocatura generale sulle questioni nelle quali ha reso parere può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente dinanzi alle giurisdizioni superiori, alle giurisdizioni internazionali e ai collegi arbitrali con sede in Roma».